

## CONVENZIONE

### “AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLE ZONE RIPOPOLAMENTO E CATTURA E DELLE AREE CINOFILE PERMANENTI”

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **cinque** del mese di **giugno** in Teramo presso gli uffici della Provincia di Teramo, in Via Milli n° 2,

TRA

la Provincia di Teramo, C.F. 80001070673, rappresentata dal Dott. Antonio Flamminj, nato a Teramo il 17.01.1951, dirigente del Settore B10 “Politiche e Affari Sociali – Cultura – Pubblica Istruzione – Caccia – Pesca – Micologia” (in seguito Settore B10), ivi domiciliato per la sua carica, il quale agisce in questo atto in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione che rappresenta ai sensi degli artt. 107 e 192 del D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000, dell'art. 4, commi 1 e 2 del D.Lgs. 165/2001, dell'art. 81, comma 2, dello Statuto e dell'art. 14, commi 1 e 2, del Regolamento della disciplina dell'attività contrattuale della Provincia di Teramo, e in esecuzione della Delibera di Giunta n° 145 del 2 aprile 2014;

E

l'Ambito Territoriale di Caccia denominato “Vomano – Fino”, partita I.V.A. 9000620674, in persona del Presidente Ing. Franco Porrini, nato a Teramo il 26/10/1977 e residente in Via G. Galilei n.6 frazione Castelnuovo Vomano di Castellato, il quale interviene nel presente atto nell'esclusivo interesse del suddetto ATC Vomano-Fino con sede in Via Livorno, n° 2, frazione Castelnuovo Vomano di Castellato, debitamente autorizzato alla firma con deliberazione del Comitato di Gestione nella seduta del 29 maggio 2014, dall'altra parte;

#### PREMESSO:

- che la legge 11 febbraio 1992 n° 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” ha introdotto gli Ambiti Territoriali di Caccia (in seguito ATC), con l'intento di definire una dimensione territoriale ottimale sulla quale esercitare i compiti di gestione venatoria e faunistica spettanti alle Province;
- che la Legge Regionale 28 gennaio 2004 n° 10, stabilisce che la Provincia provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia e ne è direttamente responsabile;
- che la medesima legge regionale, all'art. 11 prevede che l'immissione di fauna selvatica sul territorio provinciale, può essere effettuato esclusivamente dalla Provincia sentita la Consulta provinciale della caccia e dai Comitati di Gestione dell'ATC; all'art. 16, stabilisce che la gestione delle Zone Ripopolamento e Cattura (in seguito ZRC) è, di norma, affidata alle Province, le quali a loro volta possono concederle in affidamento agli ATC territorialmente interessati; infine all'art. 18, comma 8, prescrive che la gestione delle Aree Cinofile Permanenti (in seguito ACP) è di norma esercitata dalle Province, le quali a loro volta possono concederle in affidamento agli ATC che ne fanno richiesta;
- che il Comitato di Gestione dell'ATC “Vomano – Fino” ha presentato richiesta di affidamento della gestione delle ZRC e delle ACP ricadenti nel territorio di sua competenza;

- che la Giunta Provinciale con delibera n° 145 del 2 aprile 2014 ha ritenuto di accogliere la richiesta con l'obiettivo di uniformare la gestione faunistica del territorio, affidando all'ATC "Vomano – Fino" la gestione delle ZRC e delle ACP comprese nei territori a caccia programmata di propria competenza, stabilendo che le rispettive competenze e limiti operativi venissero definiti da apposita convenzione;
- che oggetto della presente convenzione sono le ZRC e ACP, con i confini attualmente in vigore sulla base dei rispettivi provvedimenti di costituzione depositati agli atti della Provincia e con le superfici di contro indicate;
- che l'affidamento consente all'ATC sottoscrittore di predisporre, anche all'interno delle ZRC e ACP, piani di censimenti delle specie selvatiche, ripopolamenti di ricostituzione di popolazioni di fauna autoctona nonché interventi di miglioramento ambientale;
- che l'affidamento è finalizzato al conseguimento dei seguenti scopi: coinvolgimento ulteriore dell'ATC sui temi inerenti la tutela e il recupero ambientale finalizzati a garantire una più adeguata ed equilibrata presenza faunistica; decentramento gestionale di aree finalizzate alla produzione di fauna selvatica da utilizzarsi anche a scopo di incentivazione faunistica avvalendosi di soggetto istituzionale localmente più vicino alle tematiche in affidamento e, nel contempo, ridurre la necessità di approvvigionamenti esterni provenienti da produzione in cattività, con conseguente riduzione degli impegni finanziari pubblici per i ripopolamenti;
- che per il concreto svolgimento dei compiti inerenti la gestione delle ZRC e ACP, vengono attribuite all'ATC "Vomano – Fino" risorse finanziarie al fine di assicurarli i mezzi per un'attività autonoma, efficace e snella, e di contro alla Provincia di assicurare i controlli e la vigilanza sulle risorse finanziarie dato che rispetto alla Regione rimangono di responsabilità della Provincia stessa.

## TUTTO CIÒ PREMESSO

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 OGGETTO

Le Zone Ripopolamento e Cattura (in seguito ZRC) e le Aree Cinofile Permanenti (in seguito ACP) oggetto della presente convenzione sono quelle individuate nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale (in seguito PFVP) modificato con Delibera di Consiglio Provinciale n° 26 del 25/5/2010, e approvato con Delibera di Consiglio Regionale n° 78/6 del 3/5/2011, destinate alla riproduzione allo stato naturale, all'irradiamento e alla cattura della selvaggina autoctona.

Ulteriore oggetto della presente convenzione è la definizione dei criteri per l'affidamento gestionale delle ZRC e ACP al Comitato di Gestione dell'ATC "Vomano – Fino", ai sensi degli artt. 16, comma 4, e art 18, comma 8, della L.R. n° 10/2004 e s.m.i.

La Provincia di Teramo, come sopra rappresentata (in seguito indicata come "Provincia"), affida all'Ambito Territoriale di Caccia "Vomano – Fino", come sopra rappresentato (in seguito ATC) la gestione delle ZRC e delle ACP, ricadenti nel territorio di sua competenza, a eccezione dei piani di contenimento delle specie emergenti e di tutte le competenze gestionali attribuite in via esclusiva alle Province dalle vigenti leggi.

La gestione da parte dell'ATC delle ZRC e ACP, avverrà nel rispetto della normativa nazionale e regionale di riferimento, del PFVP in vigore e di quanto stabilito nella presente convenzione.

L'ATC si impegna ad accettare le modifiche di confine e la costituzione di nuove ZRC e ACP che la Provincia dovesse adottare nei futuri Piani Faunistici Venatori Provinciali.

L'ATC stabilirà le modalità operative, i tempi e le date di esecuzione e tutti gli altri dettagli organizzativi necessari all'esplicazione delle attività e pratiche, in linea con la sua autonomia gestionale e organizzativa.

Le modalità operative per la realizzazione della gestione dovranno comunque rispettare le prescrizioni dettate dalla legge e dal PFVP anche se saranno svolte dall'ATC in modo autonomo.

L'ATC esonera la Provincia da ogni responsabilità civile, amministrativa e fiscale eventualmente derivante a persone o cose, per fatti o atti compiuti o per mancato adempimento nello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

La Provincia si impegna ad apportare modifiche in ordine agli istituti esistenti previa acquisizione del parere dell'ATC o su proposta del medesimo.

La Provincia mantiene le funzioni di programmazione e di controllo, e in particolare:

- il coordinamento della vigilanza istituzionale e volontaria richiamata negli articoli successivi in occasione di specifici interventi; per quest'ultima la Provincia si impegna a comunicare all'ATC i relativi programmi di intervento;
- l'adozione degli atti necessari al rinnovo degli istituti faunistici oggetto della presente convenzione, nonché alla loro modifica in attuazione del PFVP;
- le modifiche o le nuove istituzioni, nonché le eventuali revoche di istituti esistenti da effettuarsi successivamente all'applicazione del PFVP che saranno effettuate previa acquisizione del parere dell'ATC;
- la verifica della relazione annuale acquisita nel rispetto di quanto stabilito negli articoli successivi e, con essa, i piani di gestione delle ZRC e ACP.

Le parti potranno definire con convenzioni integrative la realizzazione di ulteriori azioni specifiche, finalizzate a migliorare l'efficacia delle modalità operative e gestionali nonché a ottimizzare indici di densità delle specie sostenibili con l'ambiente e con le altre attività antropiche.

## Art. 2 FINALITÀ

Con la stipula della presente convenzione la Provincia intende avvalersi del Comitato di Gestione dell'ATC "Vomano – Fino" per la gestione delle ZRC e ACP rientranti nel territorio di propria competenza, di seguito descritte:

	ISTITUTI	SUPERFICIE TOTALE ha		
1	Area Cinofila "Mutignano" (Atri - Silvi)	414		
2	Area Cinofila "Ripe" (Castellalto)	358		
3	Area Cin.la "Madonna D.Angeli" (Cellino At.)	481		
4	Area Cinofila "Pretonico" (Castiglione M.R.)	422		
	<b>TOTALE AREE CINOFILE</b>	<b>1.675</b>		
1	ZRC "Fosso Saggio" (Notaresco)	859		
2	ZRC "Colle Pigno" (Pineto)	195		
3	ZRC "Montegualtieri" (Cermignano)	391		
4	ZRC "Fosso Pagliare" (Morro D'Oro)	409		

1

5	ZRC "Fosso del Gallo" (Atri)	1.055		
6	ZRC "Solagne" (Montefino)	302		
7	ZRC "Monteverde" (Montefino)	190		
8	ZRC "S.Giacomo" (Atri)	413		
9	ZRC "Castelbasso" (Castellalto)	545		
10	ZRC "Casoli" (Atri)	257		
11	ZRC "Colle Sciarra" (Atri)	595		
12	ZRC "Villa Bozza" (Castilenti)	393		
13	ZRC "Perdono" (Canzano)	220		
14	ZRC "Monte Giove" (Cermignano)	368		
15	ZRC "Piano del Moro" (Bisenti)	247		
16	ZRC "Colle Morino" (Pineto)	171		
	<b>TOTALE Z.R.C.</b>	<b>6.610</b>		
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>8.285</b>		

La stipula è finalizzata al miglioramento delle presenze faunistiche secondo quanto previsto dal vigente PFVP nonché all'efficacia delle azioni tese a ridurre i conflitti tra le presenze faunistiche e le produzioni agricole e zootecniche.

Le ZRC sono destinate alla riproduzione naturale, all'irradiamento e alla cattura della selvaggina autoctona: lepore, fagiano e starna.

Le ACP sono destinate all'addestramento, allenamento e prove dei cani con divieto di sparo.

L'affidamento è finalizzato alla gestione delle ZRC e ACP – le quali svolgono anche la funzione di salvaguardia, sosta durante la migrazione, sviluppo e riproduzione di animali selvatici appartenenti a specie migratrici – con la specifica che la stessa consiste nell'acquisto e immissione in dette strutture della selvaggina da ambientare e loro eventuale successiva ricattura e liberazione nei restanti territori di competenza dell'ATC.

### Art. 3 ORGANI

L'ATC, per la gestione delle ZRC e delle ACP, ha mandato decisionale e gestionale e può eventualmente avvalersi di:

- Commissioni composte in misura di tre rappresentanti dallo stesso nominati tra i cacciatori e/o ammessi suoi iscritti; la Commissione elegge al suo interno un Presidente;
- Gruppi di Lavoro composti in misura indicata dal suo Comitato di Gestione in funzione delle attività da svolgere sui singoli istituti, costituiti da rappresentanti di cacciatori e ammessi iscritti e conduttori di fondi agricoli; i suddetti gruppi sono a disposizione delle Commissioni e al loro interno eleggono un Capo Gruppo.

**Art. 4**  
**COMPITI, DIRITTI E OBBLIGHI**

Restano ferme le competenze della Provincia in ordine a:

- istituzione, revoca o modifica delle ZRC e ACP;
- fornitura dei mezzi idonei, in qualità e quantità, per eseguire le necessarie operazioni di cattura della fauna e per i tabellamenti perimetrali;
- prestazione di personale del Settore competente e Polizia Provinciale per il coordinamento delle operazioni di vigilanza, di censimento della consistenza delle popolazioni presenti, delle operazioni di cattura e immissione della fauna catturata.

La Provincia può convocare periodicamente riunioni con l'ATC finalizzate a verificare lo svolgimento dei censimenti, la redazione dei piani annuali di cattura e di ripopolamento, e la predisposizione dei piani di prevenzione dei danni.

La Provincia con la collaborazione dell'ATC, può effettuare controlli sulle ZRC e ACP in affidamento allo scopo di verificare la funzionalità e la realizzazione degli interventi previsti nella relazione e nei piani di gestione annuali.

La Provincia, mediante propri tecnici o istituti universitari, potrà continuare a condurre esperienze di ricerca e di sperimentazione nel campo della gestione faunistica-venatoria all'interno delle ZRC e ACP.

La Provincia mette a disposizione degli ATC personale tecnico qualificato per consulenza inerente particolari aspetti di gestione.

L'ATC a sua volta provvede con personale specializzato alla progettazione tecnica relativa alla gestione delle ZRC e ACP e alla esecuzione di stime, consulenze e collaudi.

L'ATC "Vomano – Fino" si impegna inoltre a gestire le ZRC e ACP entro i limiti di legge e della presente convenzione, secondo i criteri della corretta tecnica faunistico-venatoria e in linea con il principio economico del buon padre di famiglia, provvedendo all'acquisto della selvaggina necessaria al ripopolamento e all'eventuale rilascio della stessa nel rispetto delle modalità e dei calendari approvati.

Nel rispetto dei medesimi principi l'ATC realizza i piani di gestione annuale, di ripopolamento e cattura e di foraggiamento della piccola selvaggina e adotta accorgimenti e comportamenti idonei a prevenire o limitare i danni alle colture agricole.

L'ATC oltre a porre in essere le attività inerenti la gestione delle ZRC e ACP, provvederà ai seguenti ulteriori adempimenti:

- manutenzione e tabellazione dei confini;
- miglioramenti ambientali: semine di colture a perdere e manutenzione dei sentieri, dei punti di abbeverata, ecc., azioni volte alla tutela e al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico e/o venatorio;
- interventi per la protezione e l'incremento numerico delle specie faunistiche;
- azioni di manutenzione e miglioramento delle infrastrutture zonali;
- esecuzione di interventi causati da eventi straordinari (es. foraggiamenti invernali o abbeverate estive);

È fatto altresì obbligo all'ATC di:

- mettere in atto gli interventi eventualmente previsti nella relazione tecnica presentata annualmente a corredo della richiesta del saldo finale;
- effettuare periodiche verifiche sull'entità numerica delle specie faunistiche più significative per la definizione di eventuali successivi interventi da parte della Provincia;
- individuare i luoghi ove realizzare miglioramenti ambientali o coltivazioni a perdere secondo le priorità individuate nel PFVP, avvalendosi di tecnici qualificati;
- mantenere una adeguata tabellatura perimetrale con pali e tabelle all'uopo messi a disposizione dalla Provincia;
- tenere una contabilità analitica sulle entrate e sulle spese annuali sostenute per la gestione in affidamento e predisporre un rendiconto da inoltrare alla Provincia unitamente alla relazione annuale sull'attività svolta;
- sottoporre alla Provincia i programmi di gestione faunistica che dovranno comunque escludere immissioni non finalizzate alla creazione e/o mantenimento di ceppi di riproduttori autoctoni;

L'ATC ha diritto:

- di attivare, previo accordo con i proprietari o conduttori dei fondi, interventi di recupero e potenziamento ambientale finalizzati a incrementare la presenza faunistica;
- di disporre della fauna catturata per operazioni di incentivazione faunistica;
- di effettuare censimenti sulla consistenza faunistica nel rispetto delle norme vigenti in materia;
- di esprimere parere sulle proposte di utilizzo delle zone anche per manifestazioni cinofile;

Nelle zone disciplinate dalla presente convenzione è sempre vietato:

- immettere fauna selvatica di specie estranee alla fauna autoctona abruzzese;
- immettere fauna selvatica sprovvista di titolo di legittima provenienza, non accompagnata dal certificato sanitario dell'autorità veterinaria competente sul territorio della zona di immissione e non contrassegnata secondo la normativa vigente;
- effettuare e/o autorizzare l'allenamento, l'addestramento, le prove e le gare dei cani da caccia, fatta eccezione, limitatamente alle sole zone di ripopolamento e cattura, per le gare dei cani da caccia a carattere nazionale e internazionale che devono essere autorizzate dalla Provincia previo parere obbligatorio dell'ATC.

Rimane di competenza della Provincia la valutazione e il pagamento del risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica all'interno ZRC e ACP.

## **Art. 5 COLLABORAZIONE, COORDINAMENTO E VERIFICA**

La Provincia consegnerà all'ATC attrezzature e strumenti, già in possesso, necessari per le catture, quali pali, reti, cassette, gabbie.

L'ATC si impegna a conservare in stato di efficienza tali attrezzature che rimangono di proprietà della Provincia, la quale potrà chiederne all'ATC la restituzione, qualora ne ravvisi un utilizzo non conforme alla normativa.

L'ATC al fine del migliore svolgimento delle attività di gestione, potrà avvalersi di collaborazioni esterne, prestazioni d'opera o consulenze specialistiche che riterrà opportune senza alcun impegno o onere finanziario aggiuntivo da parte della Provincia.

La Provincia tramite il Settore competente coordina e controlla l'attuazione delle attività di gestione delle ZRC e delle ACP, mediante verifica della sua conformità agli indirizzi del PFVP e della effettiva realizzazione di quanto previsto nella presente convenzione.

La Provincia provvede ad attuare il controllo sullo stato di applicazione del presente disciplinare e sulla rispondenza tra attività svolte, direttive impartite e fondi erogati, mediante il proprio personale tecnico e amministrativo nonché il Corpo di Polizia Provinciale.

Per ogni eventuale inadempienza valgono le previsioni di legge in materia sanzionatoria.

## **Art. 6 CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA**

Le azioni di controllo della fauna selvatica all'interno delle zone di tutela disciplinate dalla presente convenzione, in quanto regolate dal combinato disposto dell'art. 19 della legge n. 157/1992 e dell'art. 44 della legge regionale n° 10/2004 e s.m.i., rimangono di competenza della Provincia che le attua tramite autorizzazione del Settore competente.

L'ATC propone Piani di intervento per il controllo della fauna selvatica, contenenti le motivazioni dell'intervento che devono essere debitamente comprovate da apposita certificazione, alla Provincia che si adopera ad approvarli con l'utilizzo di metodi incruenti o cruenti.

## **Art. 7 MODALITA' ESPLICATIVE**

L'ATC inoltrerà alla Provincia, al Settore competente, i documenti relativi alla gestione delle ZRC e ACP allo scopo di omogeneizzare i metodi di lavoro e verificare la realizzazione del Piano delle attività nelle singole ZRC e ACP.

I documenti da presentare, con i relativi termini di scadenza sono quelli di seguito elencati:

- a) entro il 31 gennaio, relazione tecnica consuntiva della gestione relativa all'esercizio precedente nella quale andranno riportati in cartografia, oltre al rendiconto finale, gli interventi di miglioramento ambientale effettuati per la realizzazione del piano annuale;
- b) comunicazione del numero di animali rilevati e/o catturati e qualsiasi altra notizia richiesta dalla Provincia;
- c) piano annuale di gestione, con l'indicazione degli interventi di miglioramento ambientale che si intende attuare, da riportarsi anche in cartografia con il tipo di intervento che si intende realizzare, la superficie interessata e il tipo di coltura (al fine di poter permettere controlli da parte della Provincia);
- d) dati relativi alla stima del quantitativo di capi appartenenti alle specie in indirizzo presenti dopo le catture;
- e) piani annuali sullo svolgimento delle attività connesse alla gestione in affidamento nei quali andranno indicate le modalità di effettuazione degli stessi.

## **Art. 8 PIANO ANNUALE DI GESTIONE**

Il piano annuale di gestione, di cui alla lettera c) del precedente articolo, dovrà essere articolato per interventi attinenti le seguenti attività:

- miglioramenti ambientali;
- foraggiamento delle specie in indirizzo riportando in cartografia la superficie interessata e il tipo di coltura;
- prevenzione dei danni alle colture;
- piani di ripopolamento;
- piani di cattura delle specie di indirizzo.

#### **Art. 9**

#### **PIANI DI CATTURA**

I piani di cattura nelle ZRC sono redatti dal tecnico dell'ATC e devono indicare le metodologie di rilevamento adottate, la stima degli individui presenti, il numero di soggetti che si prevede di catturare, ecc., sulla base di censimenti attuati a cura dell'ATC, durante il periodo primaverile e autunnale antecedenti le catture programmate.

Il calendario di svolgimento dei censimenti dovrà essere inviato al Settore competente almeno 10 giorni prima dell'esecuzione degli stessi da parte dell'ATC.

La relazione tecnica comprendente la stima del numero di capi appartenenti alle specie di indirizzo e il programma di cattura, dovranno essere inviati al Settore competente entro il 31/12 di ogni anno.

Il calendario delle operazioni di cattura riportante il numero di individui che si prevede di prelevare, i luoghi di ritrovo e le date e l'ora di inizio delle stesse, dovrà essere comunicato al Settore competente almeno 10 giorni prima della loro effettuazione.

La fauna selvatica oggetto di caccia, catturata nelle zone disciplinate dalla presente convenzione, dovrà di norma essere ammessa nel territorio dell'ATC di competenza, ovvero destinata ad azioni di ripopolamento di altre zone di divieto o del territorio adibito alla caccia programmata ricompreso nell'ATC.

In caso di eccedenza di selvaggina rispetto alle necessità di ripopolamento dell'Ambito competente per territorio, la stessa potrà essere destinata alla reintegrazione e/o potenziamento faunistico del territorio dell'altro ATC a condizione di reciprocità o a titolo oneroso.

I fondi derivanti dalla cessione degli animali catturati devono essere destinati al sostegno gestionale dell'area.

#### **Art. 10**

#### **PIANI DI RIPOPOLAMENTO**

I piani di ripopolamento del territorio dell'ATC, redatti dal proprio tecnico, da attuarsi con la selvaggina catturata nelle ZRC, dovranno essere trasmessi al Settore competente.

I capi catturati, prima del rilascio dovranno essere marcati con anelli o contrassegni sulla base di una lista predisposta dall'ATC.

Le operazioni di ripopolamento dovranno essere svolte da persone incaricate dall'ATC e al termine delle operazioni dovrà essere redatto un verbale controfirmato dai relativi incaricati.

Il calendario delle operazioni di ripopolamento comprensivo del numero dei capi che si prevede di immettere, i luoghi, le date e l'inizio delle stesse, dovrà essere comunicato almeno 10 giorni prima dell'effettuazione delle stesse al Settore competente.

L'ATC dovrà fornire, al termine di tutte le operazioni di ripopolamento, al Settore competente, una relazione riportante i dati inerenti il numero e il sesso dei capi immessi in ciascun Comune, indicandone la località.

Di tutte le immissioni faunistiche verrà redatto apposito verbale indicante la data e l'ora del rilascio degli animali, la località, il comune, la specie, il numero dei soggetti liberati e le persone presenti alle operazioni di immissione.

L'ATC al termine di tutte le operazioni di ripopolamento, fornirà al settore competente della Provincia una relazione riportante i dati inerenti il numero e il sesso dei capi immessi nelle ZRC e ACP, indicandone la località, considerato che la base per una corretta gestione faunistica è la conoscenza dello stato e della dinamica evolutiva della fauna attraverso un costante monitoraggio e tramite la raccolta di dati qualitativi e quantitativi relativi a specie o gruppi di specie anima

## Art. 11 IMMISSIONE DI FAUNA SELVATICA

L'immissione di animali selvatici nel territorio delle ZRC e delle ACP verrà effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia e dell'equilibrio faunistico ambientale, della catena alimentare e salvaguardia delle specie interessate, al fine di favorire un maggior grado di complessità e ricchezza specifica proprie delle specie animali. L'obiettivo di queste operazioni deve tendere alla tutela, salvaguardia e sviluppo delle naturali capacità e potenzialità produttive della fauna selvatica stanziale, di interesse naturalistico e conservazionistico.

Le immissioni nel territorio delle ZRC o delle ACP di animali selvatici di provenienza nazionale e/o estera dovranno essere comunicati alla Provincia, al Settore competente almeno 15 giorni prima.

La Provincia potrà approvare la reintroduzione di specie selvatiche finalizzate alla ricostituzione del patrimonio genetico o per scopi connessi alla ricerca scientifica.

## Art. 12 MATERIALI

Per lo svolgimento e l'attuazione della presente convenzione e in esecuzione della Delibera di Giunta n° 145 del 2 aprile 2014 si consegnano indistintamente agli ATC i seguenti materiali che verranno stoccati in un magazzino e razionalizzato l'uso comune:

- **Reti cattura lepri** : n° 25 reti in nylon pesante con nodo, colore marrone, doppia sacca, maglia mm. 50x50, complete di corde in nylon e anelli sui due lati, pronte per l'uso - Misure m 50 (L) x 1 (h) - m 50x1; **Stato**: stoccate dal 2012 presso deposito materiale della Provincia ad Atri;
- **Paletti sostegno reti lepri** : N° 200 paletti in ferro, con sostegni per rete, verniciati in verde salvia; **Stato** : stoccate dal 2012 presso deposito materiale della Provincia ad Atri;
- **Tabelle perimetrali** : n° 100 tabelle metalliche Aree Cinofile - **Stato** : stoccate presso Uffici del Servizio Caccia Pesca Micologia;
- **Trappole "tipo Larsen" per cattura corvidi** : n° 60 gabbie circa - **Stato** : stoccate presso i diversi responsabili di zona designati dagli ATC con contrattino di affidamento;
- **Reti elettrificate per ambientamento lepri**: n° 10 reti circa elettrificate, maglia mm. 100x100, complete di paletti amovibili in plastica isolanti e batterie - Misure m 400 (L) x 1 (h) ; **Stato** : affidate agli ATC nel 2001-2002;
- **Reti cattura lepri** : circa 10 reti circa in nylon pesante con nodo, colore marrone, complete di corde in nylon e anelli sui due lati, pronte per l'uso - Misure m 50 (L) x 1 (h); **Stato** : stoccate dal 2002 presso deposito materiale della Provincia di Scapriano;



- N° 6 cannoncini a gas per prevenzione danni fauna selvatica;
- N° 3 fari per censimenti notturni .

**Art. 13**  
**FINANZIAMENTO ZRC e ACP**

Per l'inizio delle attività e per gli impegni contemplati nei precedenti articoli verrà finanziato, per l'anno 2014, un contributo di circa 72.856,00 da dividere tra gli ATC Vomano – Fino e Salinello che verrà liquidato solo a seguito di verifica del Patto di stabilità.

La gestione delle ZRC e ACP è finanziata con le risorse assegnate in materia dalla Regione ai sensi dell'art 55 della L.R. 10/2004 e s.m.i., con le somme introitate dalla Provincia dal pagamento della tassa annuale per l'accesso e l'utilizzo delle sette ACP da parte degli utenti cinofili, e con i fondi provinciali che si vorranno eventualmente prevedere nei futuri bilanci.

La Provincia in virtù del comma 5, lettera e), di detto art. 55, provvede già ad assegnare agli ATC il 40% del finanziamento regionale ricevuto, conservando per sé il restante 60% che utilizza per esplicare attività di gestione comprese nelle altre lettere a, b, c, d, f del predetto comma 5;

In aggiunta a detto emolumento di cui alla lettera e), per l'esplicazione della gestione in affidamento, la Provincia assegna agli ATC l'ulteriore somma consistente nell'80% della quota prevista nella lett. a), comma 5, dell'art. 55), assegnata a entrambi gli ATC con delibera di Giunta n° 145 del 2 aprile 2014;

La Provincia inoltre assegnerà all'ATC "Vomano – Fino" gli emolumenti introitati annualmente dal pagamento della tassa annuale (tesserini) per l'accesso e l'utilizzo delle n° 7 Aree Cinofile da parte degli utenti cinofili, somma questa che, come previsto nelle modalità operative per il funzionamento delle Aree stesse, deve essere riutilizzata per le spese sostenute dall'ente gestore per gli interventi di ripopolamento faunistico, assegnata a entrambi gli ATC con delibera di Giunta n° 145 del 2 aprile 2014;

La suddivisione degli importi sopra descritti sarà effettuata in percentuale calcolata in base agli ettari delle ZRC e ACP in gestione agli ATC Vomano – Fino e Salinello come di seguito specificato:

"ATC Vomano – Fino" Ettari ZRC e ACP	$6.610 + 1.675 = 8.285$	51,42 %
"ATC Salinello" Ettari ZRC e ACP	$6.169 + 1.657 = 7.826$	48,58 %

La Provincia laddove lo riterrà necessario, sulla base delle disponibilità di bilancio, potrà concorrere finanziariamente alle spese di gestione delle zone disciplinate dalla presente convenzione, da intendere a titolo esemplificativo e non esaustivo, attraverso appositi contributi, nel caso in cui all'interno delle zone e aree stesse venissero attuati significativi interventi tra quelli proposti dal piano faunistico venatorio provinciale ai sensi dell'art. 10 della L. 157/92, della durata comunque non inferiore ad anni 3. In particolare:

- creazione di "isole territoriali" di incolti o colture a perdere non trattate con pesticidi, in aree caratterizzate da forte presenza di monoculture (60-70% della superficie), di estensione non inferiore a mq. 500 e non superiore a mq. 1000 ciascuna;
- rinaturalizzazione anche rimboscandoli, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua naturali o artificiali;

- sfalciatura di prati stabili dismessi, nella zona faunistica, o creazione di nuovi appezzamenti prativi strategicamente disposti all'interno dell'area protetta decespugliando aree di recente rinselvaticamento;
- diradamento della copertura arbustiva nelle zone favorevoli alla nidificazione;
- mantenimento dei punti di abbeverata per la fauna selvatica.

L'ATC si impegna a utilizzare il totale delle risorse assegnate per la realizzazione di investimenti finalizzati alla migliore gestione delle ZRC e ACP in affidamento.

L'ATC si impegna altresì a non utilizzare i fondi per realizzare interventi per i quali i provvedimenti comunitari e nazionali prevedono contributi finalizzati a tale scopo.

Le somme previste dalla presente convenzione, ai sensi dell'art. 108, comma 2-bis lett. b), del T.U.I.R., non concorrono, per espressa dichiarazione dei soggetti sottoscrittori, alla formazione del reddito dei medesimi (i quali non svolgono, neanche occasionalmente, attività commerciali ex artt. 4 e 5 D.P.R. 633/72), in quanto trattasi di importi corrisposti a soggetti non commerciali di cui all'art. 87, co. 1 lett. c), del T.U.I.R., per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali, così come definite dal D.Lgs. n. 460/97 art. 10 n° 8, ed esercitate in conformità ai fini istituzionali previsti dai rispettivi statuti.

#### **Art. 14** **ADEMPIMENTI FINANZIARI**

La Provincia provvede ogni anno a comunicare all'ATC, non appena approvato il proprio Bilancio di Previsione annuale, mediante il quale vengono allocate in specifici capitoli le somme che la Regione attribuisce alla stessa ai sensi del citato art. 55, c. 5, della L.R. 10/04, l'importo stanziato a favore della stessa ATC per ogni anno di gestione.

Le risorse finanziarie spettanti verranno assegnate all'ATC tramite acconti e saldo finale erogato a seguito del rendiconto finale presentato entro il 31 gennaio di ogni anno all'interno della relazione annuale contenente l'indicazione delle attività svolte e le relative spese effettuate durante l'anno di riferimento.

I rendiconti riportati nella relazione dovranno indicare le spese sostenute, suddivise per tipologia di intervento, con specificazione dei beneficiari.

Per consentire la gestione in affidamento, si procederà, dietro approvazione del bilancio di previsione della Provincia e a seguito di presentazione di rendiconti a stato di avanzamento delle spese sostenute.

Le spese sono attuate dall'ATC avendo riguardo delle norme di contabilità della Provincia, secondo i seguenti principi fondamentali:

- a) impegno e verifica della copertura per la spesa, per garantire i soggetti terzi;
- b) indagine di mercato per la ricerca del fornitore che offra garanzie di miglior e qualificata offerta e congruo prezzo;
- c) verifica tecnica della effettuazione degli interventi, opere o servizi di cui si coprono le spese.

#### **Art. 15** **VIGILANZA DELLE ZRC e ACP**

La vigilanza delle ZRC e delle ACP è affidata agli agenti individuati dalla normativa nazionale e regionale vigente.

**Art. 16**  
**GARE CINOFILIE**

Le richieste per l'esecuzione di gare cinofile dovranno essere inserite all'interno di un calendario annuale da trasmettersi alla Provincia Settore competente.

**Art. 17**  
**TABELLE DI SEGNALAZIONE**

La manutenzione della segnaletica dei confini delle principali strade interne alle ZRC e delle ACP è a carico dell'ATC che la effettuerà conformemente alle prescrizioni di legge.

La fornitura delle tabelle di segnalazione rimane di competenza della Provincia.

**Art. 18**  
**REVOCA**

Le parti contraenti si riservano il diritto di recedere in ogni tempo dalla presente convenzione per giustificati motivi, senza onere alcuno.

La Provincia in caso di gravi inadempimenti verso gli obblighi sanciti dal presente atto e inosservanza delle norme di cui alla presente convenzione e delle vigenti disposizioni di legge da parte dell'ATC, previa formale diffida e fatto salvo il principio del contraddittorio, potrà procedere in qualsiasi momento e senza penale alcuna a carico della stessa Provincia alla sospensione o alla revoca dell'affidamento.

In caso di revoca all'ATC sarà erogata solo la quota di contributo relativa alle spese sostenute fino a quel momento dell'anno nell'attività di gestione delle ZRC e delle ACP.

**Art. 19**  
**DURATA DELL'AFFIDAMENTO CONVENZIONE**

La convenzione decade alla scadenza del vigente piano faunistico provinciale, previa verifica dei risultati conseguiti.

La convenzione può essere rinnovata anche per periodi di durata inferiore, con le medesime procedure previste per la richiesta iniziale di concessione e solamente per volontà espressa dei due contraenti.

**Art. 20**  
**CONTROVERSIE**

Le controversie scaturenti dalla esecuzione della presente convenzione saranno demandate alla decisione di un collegio arbitrale costituito da tre membri dei quali uno designato dalla Provincia di Teramo, uno dall'ATC e uno di comune accordo tra le parti con funzione di Presidente, ovvero dal Presidente del Tribunale che provvederà alla nomina secondo le vigenti disposizioni del Codice di procedura civile.

La sede di svolgimento dell'arbitrato è Teramo.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione, che non fosse componibile bonariamente dalle parti ai sensi del precedente comma, sarà competente il Foro di Teramo.

**Art. 21**  
**NORME FINALI**

La Provincia non assume nei confronti dell'ATC e dei terzi alcuna responsabilità a qualsiasi titolo, civile, finanziaria e penale, derivante dalla esecuzione del presente atto.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme previste nel codice civile, nella legge 157/92, nella L.R. 10/2004 e s.m.i. e nei regolamenti e atti amministrativi vigenti in materia.

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26 aprile 1986, n° 131.

Alla presente convenzione viene assicurata ampia pubblicità da parte delle parti firmatarie.

Fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione le cartine e l'elenco delle ACP e ZRC in gestione

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Dirigente**

Dott. Antonio Flamminj



**Il Presidente ATC "Vomano - Fino"**

Ing. Franco Porrini

